



SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N.

CONTRATTO TRA LA REGIONE CAMPANIA E..... PER L'ACQUISTO, LA CONSEGNA, L'INSTALLAZIONE E IL SUPPORTO SPECIALISTICO DI UN SISTEMA QUANTISTICO.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA

L'anno il giorno del mese di....., in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa, nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n. del, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e dell'art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. del) si sono costituiti:

- costituzione Regione

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC..... Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n. del, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

2) La cf. n. di seguito denominata, anche contraente nella persona del dott/sig nato a il, legale rappresentante della, domiciliato per la carica presso la sede legale della avente sede in.....

Detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- che il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione definisce i compiti, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di Coesione (FC);
- che il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 come successivamente modificato con Regolamenti (UE) n. 2039/2002 del 19 ottobre 2022 e n. 435/2023 del 27 febbraio 2023 - reca le disposizioni comuni applicabili al

Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- *che il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e s.m.i. stabilisce le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi»);*
- *che, ai sensi del “Considerando” n. (18) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per “accordo di partenariato” si intende un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull’elaborazione dei programmi nell’ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA;*
- *che, ai sensi dell’art. 2, punto 4), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per “operazione” si intende: a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito dei programmi in questione; b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;*
- *che, ai sensi dell’art. 2, punto 41), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. con “efficienza energetica al primo posto” si intende tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l’offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell’uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell’energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni;*
- *che, ai sensi dell’art. 2, punto 42), del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., “immunizzazione dagli effetti del clima” è un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050;*
- *che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l’orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;*
- *che il CIPESS con Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 ha approvato la proposta di accordo di partenariato (AP) per l’Italia di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021- 2027, autorizzando il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale all’avvio e alla conduzione del negoziato formale;*
- *che, a seguito del negoziato formale avviato il 17 gennaio 2022 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, l’Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della CE n. C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 e successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2022, quale documento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), FSE+*

- (Fondo sociale europeo plus), Fondo di Coesione, JTF (Just transition fund) e FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura);
- che la Commissione europea, con Decisione n. C (2022) 7879 final del 26 ottobre 2022, ha approvato il Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 (PR CAMPANIA FESR 2021-2027);
 - che la Giunta Regionale con deliberazione n. 559 del 03/11/2022 ha preso atto della Decisione C (2022) 7879/2022 di approvazione del PR Campania FESR 2021/2027;
 - che la Giunta Regionale con deliberazione n. 700 del 20/12/2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2021-2027;
 - che il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021 con DD n. 147 del 16/05/2023;
 - che il Manuale di Attuazione del PR FESR 2021/2027, prevede che il Beneficiario e il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) devono sottoscrivere apposita convenzione che individui le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento;
 - che le Linee Guida e Strumenti per comunicare, consentono l'attuazione dei principi di comunicazione delle politiche di coesione 2021/2027, stabilendo gli adempimenti cui sono tenuti rispettivamente il ROS e il Beneficiario;
 - che con DGRC n. 245 del 04/05/2023 la Regione Campania ha approvato la Programmazione 2021-2027 di impegno risorse fino ad un massimo di 100M€ a valere sul PR FESR Campania 2021-2027 per la "Strategia per una Quantum Valley in Regione Campania";
 - che con DD n. 7 del 26/01/2024 l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale ha preso atto della proposta progettuale "Strategia per una Quantum Valley in Regione Campania", agli atti dell'ufficio, sul PR FESR Campania 2021-2027, Priorità: 1. Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività, Obiettivo specifico: RS01.2. Azione 1.2.1 Sostenere politiche attive per la promozione della digitalizzazione della semplificazione. Quantum Valley Regione Campania;
 - che con DGRC n. 292 del 16/06/2024 la Regione Campania ha stabilito che l'intervento a titolarità regionale "Strategia per una Quantum Valley in Regione Campania", programmato per un importo massimo di euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse del PR Campania FESR 2021-2027 con DGR n. 245 del 04/05/2023, rientra nell'ambito delle tecnologie di cui al Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 (e relativa Nota di Orientamento C/2024/3209), che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).
 - che con DD dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale è stato decretato di acquisire nell'ambito del progetto "Strategia per una Quantum Valley in Regione Campania", un'infrastruttura quantistica e sistemi di calcolo ancillari, nonché supporto specialistico, per un importo complessivo pari a € mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.LGS n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - che in data è stato pubblicato il bando per la procedura di gara aperta finalizzato all'acquisizione, consegna ed installazione e supporto specialistico per il Sistema Quantistico in Regione Campania;
 - a seguito dell'espletamento della procedura relativa alla gara di cui al presente contratto, con Decreto Dirigenziale n..... del....., l'Ufficio ha proceduto all'aggiudicazione al primo operatore economico della graduatoria di merito con il ribasso del %;
 - che è stata verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. n..... del con scadenza, da cui risulta che è in regola nei confronti di INPS e INAIL.;
 - le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto sono state impegnate con il Decreto Dirigenziale n. del e

graveranno sul capitolo di spesa n..... dei bilanci del

- che la Centrale Acquisti Relativamente ai soggetti di cui all'art.91 del D.Lgs 159/2011 e succ. modif. ha inoltrato la richiesta di informazioni alla Banca Nazionale Antimafia con nota prot., e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/ 2011 e ss.mm.ii.
- che dalle verifiche amministrative non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che per lo schema del presente contratto, l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso parere di propria competenza reso con nota n. prot. PG /2024/0530214. Del 11/11/2024;
- che l'aggiudicatario ai fini della sottoscrizione del presente contratto ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, ha costituito la garanzia definitivadi €(euro), mediante cauzione/fideiussione agli atti;
- che l'aggiudicatario ai fini della sottoscrizione del presente contratto ha altresì costituito una polizza assicurativa, come previsto nel Disciplinare di Gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata.

ARTICOLO 1

PREMESSA ED ALLEGATI

La premessa e i regolamenti comunitari, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto e hanno valore di patto tra le parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara, fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ARTICOLO 2

CONSENSO ED OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO

La Regione affida a che accetta, l'appalto per l'acquisizione, consegna, installazione e supporto specialistico del sistema quantistico regionale, secondo quanto previsto dal Capitolato di gara e dall'offerta tecnica.

ARTICOLO 3

DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'APPALTO

Il contraente si obbliga a fornire il sistema quantistico on-premise ed a prestare i servizi quantum-on demand e quelli connessi al trasferimento di competenze.

Le suddette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nell'offerta del Contraente.

ARTICOLO 4

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto d'appalto entra in vigore dalla data di relativa sottoscrizione di ambo le Parti ed ha una durata pari a 36 mesi, escluse le eventuali opzioni.

In ogni caso, tutte le prestazioni oggetto del contratto d'appalto dovranno essere comunque espletate entro e non oltre il 31/12/2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 1060/2021). Il contraente si obbliga, comunque, a garantire, anche oltre tale data, e con la richiesta tempestività, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della Programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi al Programma Regionale FESR 2021-2027.

ARTICOLO 5

TERMINI DI ESECUZIONE -PREMISEE LUOGO DI CONSEGNA

Il Sistema quantistico on-premise dovrà essere consegnato e installato entro 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla consegna anticipata, nelle more della stipula del contratto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, presso la sede del Campus di Fisciano - corpo di fabbrica situato in Via Giovanni Paolo II, n. 97 – 84084 Fisciano (SA), così come meglio indicato nel Capitolato di gara.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sono a carico del Contraente intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

Sono a carico del Contraente la sorveglianza, la custodia e la conservazione del sistema quantistico fino alla verifica di conformità delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

Sono altresì a carico del contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione dell'infrastruttura quantistica presso la sede precedentemente indicata, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità dell'infrastruttura quantistica.

Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia parte dell'appalto, ad intervenire tempestivamente dalla comunicazione della Regione Campania con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati, per ripristinare il corretto funzionamento del sistema quantistico.

ARTICOLO 7

ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI DEL CONTRAENTE

Con la stipula del presente contratto, si impegna altresì a garantire:

- a) la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché a quelle in materia energetica, ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, di pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- b) il rispetto ove ne ricorrano i requisiti di quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021 "Responsabilità dei beneficiari";
- c) il rispetto degli obblighi derivanti dal "*Protocollo di Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione della corruzione e dell'infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale*" di cui alla D.G.R. n. 136 del 12/05/2014 e s.m.i.;
- d) il rispetto, lì dove ne sussistano i requisiti, di quanto previsto dall'art. 73 c.2 lett. j) del RDC, ovvero "*l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni*" (Comunicazione 2021/C 373/01 – climate proofing), come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.5;
- e) il rispetto del principio del DNSH ex art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, come declinato tra i requisiti di "Ammissibilità Generale": criterio 3.9;
- f) il rispetto degli specifici adempimenti stabiliti dal bando di gara e dal capitolato di gara, se non richiamati nel presente contratto;
- g) laddove richiesto e ne ricorrano i presupposti, fornire i dati relativi all'esecuzione dell'appalto, necessari alla Regione Campania per alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico.

ARTICOLO 8

VERIFICA DI CONFORMITÀ



La fornitura del Sistema quantistico on-premise sarà soggetta a verifica di conformità. Durante le operazioni di verifica la Regione Campania potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la corrispondenza della fornitura ed i servizi oggetto dell'appalto alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

Qualora dagli accertamenti effettuati, la fornitura e/o i servizi oggetto dell'appalto non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma, il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

Decorso il termine di cui al precedente comma, la Regione Campania procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui la fornitura e/o i servizi oggetto dell'appalto non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2 del presente articolo, la Regione Campania applicherà le penali di cui al presente contratto (RITARDI NELLE PRESTAZIONI E PENALI), riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del D.Lgs. 36/2023, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ARTICOLO 9 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi: al personale dipendente, collaboratore e/o consulente della Regione Campania; al personale dipendente, collaboratore e/o consulente dell'Università degli Studi di Salerno; ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione e/o in comodato dei soggetti di cui ai punti precedenti; nonché a terzi. Il Contraente non potrà, quindi, pretendere di rivalersi nei confronti della Regione Campania che rimarrà estranea a ogni tipo di contenzioso, stragiudiziale e/o giudiziale.

ARTICOLO 10 TEAM DI LAVORO

Il Contraente si obbliga ad utilizzare il team di lavoro dichiarato nell'Offerta tecnica.

L'eventuale sostituzione dei componenti del team di lavoro è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte della Regione da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte del contraente.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del team di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del team di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

ARTICOLO 11 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

L'importo del contratto d'appalto è di € (euro) oltre I.V.A. ai sensi di legge. Il suddetto importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:

- 1)% (.....) dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di.....ed entro giorni..... dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- 2) % (.....) dell'importo di aggiudicazione, comprensivo di I.V.A., a seguito di..... ed entro giorni..... dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge;
- 3).....



4)(.....), comprensiva di I.V.A a saldo, a seguito del collaudo dell'infrastruttura e regolare esecuzione delle prestazioni svolte e dalla presentazione di regolare documento fiscale previsto dalla legge.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

La Regione dà atto che il Contraente ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n , stipulata con(Agenzia di.....)..per un importo pari a Euro..... (.....) pari al ...% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti di cui al precedente comma, prestata dal Contraente a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto e sarà svincolata al termine del Contratto previa verifica di regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP e della eventuale deduzione di crediti della Regione ha verso il Contrante.

Il Contrante si obbliga a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto di rivalersi direttamente del medesimo.

La cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e 1945 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Contrante per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La Regione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto e/o per la soddisfazione di tutti gli obblighi nascenti dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso il Contraente è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il Contrante.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs.36/2023, la Regione Campania ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- a) Frode nella esecuzione del contratto;
- b) Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- c) Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- d) Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;
- f) Mancato possesso e/o perdita in capo al Contrante dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- g) Mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini all'uopo indicati;
- h) Fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere il Contraente;



- i) Inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- j) Cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dalla Regione Campania. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire alla Regione Campania qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

Rimane ferma la facoltà da parte della Regione Campania di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Regione Campania e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Regione Campania procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

Il presente contratto d'appalto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva, la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ARTICOLO 14 MODIFICHE AL CONTRATTO

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto d'appalto sono apportate con atto scritto nel rispetto di quanto previsto dal D.LGS.36/2023

ARTICOLO 15 MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di fattura con l'indicazione, debitamente vistata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento.

Le fatture devono essere intestate ed inviate a: Giunta Regionale della Campania
..... Pec:

La fattura deve essere espressa in lingua italiana e deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- a) data;
- b) importo contrattuale espresso in euro;
- c) tutti i dati relativi al pagamento (deve essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB-ABI – IBAN ecc.);
- d) indicazione del Fondo di Finanziamento, cod.Cup di progetto, codice di monitoraggio, ecc.ecc;
- e) ogni altra indicazione utile.

Il Contraente prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione.

La Regione Campania provvede al pagamento del corrispettivo dovuto al contraente esclusivamente previa verifica della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.) in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa. È fatto obbligo al Contraente ed ai subappaltatori di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 legge n. 136/2010.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione della Regione Campania per l'esplicazione delle opportune verifiche.

Al fine di cui sopra il contraente dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

conto corrente bancario intestato a: acceso presso la filiale di IBAN
.....

Il contratto si intende risolto nel caso in cui anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

ARTICOLO 16



RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del D.LGS 36/2023, la Regione Campania potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) durante l'esecuzione del contratto, in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente, a mezzo pec, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Dalla data d'efficacia del recesso il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

La Regione Campania in caso di recesso sarà esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento. Il Contraente avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II 14 al Codice, è rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

ARTICOLO 17

RITARDI NELLE PRESTAZIONI E PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € (euro) corrispondente all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

La Regione Campania potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione Campania a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti capoversi verranno contestati al Contraente per iscritto.

Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Regione Campania ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

Le penali verranno regolate dalla Regione Campania, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Regione Campania.

Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, la Regione potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 18

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa

ARTICOLO 19

CLAUSOLA DI MANLEVA

Il Contraente con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.



Il Contraente, altresì, esonera la Regione Campania da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti dei propri fornitori o prestatori nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.Lgs. relativi agli indici di costo dei prezzi a consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta del Contraente, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun (pagamento) (certificato di verifica di conformità).

ARTICOLO 21

OBBLIGHI SOCIALI

Il Contraente si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

ARTICOLO 22

VIGILANZA E CONTROLLO

Qualora a seguito dei controlli svolti dalla Struttura Dirigenziale di Secondo Livello per i Controlli di I livello emergessero irregolarità/criticità, il ROS potrà procedere ad acquisire dal Contraente eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.

Il Contraente è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto e garantisce alle strutture competenti della Regione (Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, ROS, Autorità di Audit) e, se del caso, agli Organismi Intermedi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi comunitari, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'appalto. Esso è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del PR FESR tutti i documenti necessari alla valutazione delle prestazioni espletate.

Il Contraente è, infine, tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli fornendo tempestivamente le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti.

ARTICOLO 23

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Il mancato rispetto della suddetta clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto della Regione Campania a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ARTICOLO 24

NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del D.Lgs. 36/2023 in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ARTICOLO 25

SUBAPPALTO



Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso la Regione Campania, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

[OPPURE]

Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs.36/2023; in tal senso, non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del predetto disposto normativo.

ARTICOLO 26

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 215 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, è prevista la costituzione di un collegio consultivo tecnico.

I compiti, le modalità di costituzione e il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico sono disciplinati dal succitato art. 215 e dall'allegato V.2 del Codice.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Il collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il collegio consultivo tecnico si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti (50% a carico della S.A. e 50% a carico del Committente) proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, pertanto il Committente si impegna a corrispondere la propria quota del compenso spettante ai componenti del collegio consultivo tecnico nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti all'atto della costituzione del suddetto organo.

Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 27

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Il contraente si obbliga alla riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto d'appalto.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione ad altre gare ed appalti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dal Contraente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà disporre, senza



alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dal Contraente tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto al Contraente medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

ARTICOLO 28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

Il Contraente (o altro) prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Contraente si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

Il Contraente si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione.

Il Contraente si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. Il Contraente prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

ARTICOLO 29

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del Contraente è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire le prestazioni oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione ed il Contraente.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il Contraente dichiara e attesta con la sottoscrizione del presente contratto che:

- a) non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del contraente e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Campania, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della



medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di aver attribuito loro incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, al Contraente che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite ed accertate a essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

ARTICOLO 31

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione ed esecuzione del presente contratto d'appalto, nonché di tutte le controversie derivanti dagli ulteriori atti presupposti e connessi, è esclusivamente quello di Napoli, con espressa deroga a ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e segg. c.p.c.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo rubricato "COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO" del presente contratto, rimane espressamente esclusa dalle Parti la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 32

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

In caso di subappalto il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Campania ed all'Ufficio Territoriale di Governo competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 33

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Contraente si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa e/o presso il sito indicato nel presente contratto, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 pubblicato sul B.U.R.C. n. 24, del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 34

FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dalla Regione Campania nella persona del Il Contraente ha individuato il quale Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 35

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra il Contraente e la Regione Campania avvengono tramite posta elettronica certificata, a tale scopo il Contraente dichiara che il proprio indirizzo è il seguente: L'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Campania è il seguente: Referente del contraente per il presente contratto, è il nato a il residente a alla C.F. n.q. di

ARTICOLO 36

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità il ROS provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III – Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021;



Il contraente, si obbliga al rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui all'Allegato IX al Reg. n. (UE) 1060/2021 ed in particolare:

- a) a garantire che la cittadinanza sia informata che il contratto d'appalto si è perfezionato nel quadro del Programma Regionale cofinanziato dal FESR;
- b) a fornire, nei casi previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa e dalle procedure interne, le opportune prove documentali dell'osservanza delle norme, in particolare di quelle relative alla cartellonistica;
- c) a dare prova documentale della targa apposta sull'infrastruttura quantistica in occasione della richiesta di pagamento del saldo;
- d) a garantire, inoltre, che in qualsiasi documento figuri una dichiarazione da cui risulti che l'appalto è stata cofinanziato dal PR Campania FESR 21/27;
- e) a garantire che tutti gli eventuali documenti informativi e pubblicitari prodotti dallo stesso come, ad esempio, pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video ecc. contengano l'emblema dell'Unione Europea, l'indicazione del PR Campania FESR 21/27 ed il relativo slogan.

ARTICOLO 37

SPESE ED ONERI FISCALI

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

Sono a carico del Contraente le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica che il Contraente dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE delcalcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

Ulteriori imposte e/o tasse relative al presente contratto d'appalto, anche se sopravvenute successivamente alla sottoscrizione dello stesso, restano a esclusivo carico del Contraente.

Il presente contratto, che consta di pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

ARTICOLO 38

DISPOSIZIONI FINALI

I rapporti tra la Regione ed il Contraente sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 36/2023 e da quelle ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, e da quelle dello stesso codice civile in quanto compatibili.

Il contraente dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato di gara, oltre che dall'Offerta economica (che espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Luogo e data

Per il soggetto

Il rappresentante legale di.....

Firma

Per la Regione Campania

Il Responsabile dell'Obiettivo Specifico

Firma

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, espressamente e specificatamente approvano mediante separata sottoscrizione le seguenti clausole della presente Convenzione: Articoli

Per il soggetto

Per la Regione Campania



Il rappresentante legale di.....
Firma

Il Responsabile dell'Obiettivo Specifico
Firma